

CAMERA DEI DEPUTATI N. 562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, FERRI MAURO, LUZZATTO, GREPPI, FORTUNA, BERTOLDI,
BALDANI GUERRA, MARANGONE**

Presentata l'11 ottobre 1963

Abrogazione della disposizione n. 2 dell'articolo 235 del regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629 e delle limitazioni al diritto di contrarre matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dibattuta questione dei rapporti tra forze dell'ordine e cittadini non può ignorare, ad avviso dei proponenti, il particolare aspetto che attiene allo stesso ordinamento dei Corpi che costituiscono le forze dell'ordine. È stato detto da più parti che occorre capovolgere l'attuale rapporto di reciproca sfiducia che esiste tra le forze di polizia e i cittadini, per instaurarvi in suo luogo un rapporto di reciproca fiducia. Tale fine si persegue attraverso una sempre maggior presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica della difficoltà, della rischiosità e del sacrificio inerenti ai compiti degli agenti addetti alla pubblica sicurezza, ma anche attraverso una più democratica regolamentazione dei poteri delle forze dell'ordine (dove la necessità della riforma della legge di pubblica sicurezza), attraverso una più consapevole educazione democratica degli addetti al servizio.

Tutto questo è già stato molte volte detto.

V'è un aspetto invece che non ha avuto il necessario rilievo e che, ad avviso dei proponenti, ha una importanza pregiudiziale,

ed è quello appunto di una riforma democratica dell'ordinamento dei singoli Corpi. Solo se gli agenti e i graduati dei singoli Corpi avranno assicurata una condizione di esistenza conforme ai principi democratici della Costituzione, potranno essi stessi acquisire il valore profondo della democrazia. Infatti la migliore scuola di democrazia è la vita medesima, e soltanto chi è trattato da cittadino può assimilare una piena consapevolezza dei diritti di tutti i cittadini.

L'attuale ordinamento dei Corpi di polizia è viziato profondamente da norme, scritte o non scritte, che violano la Costituzione ed i più elementari principi democratici.

È anzitutto notorio che il personale addetto alla Pubblica sicurezza subisce una limitazione quasi assoluta dei diritti politici, mentre l'articolo 98 della Costituzione giustifica soltanto il divieto, che deve per altro essere disposto da legge ordinaria, dell'iscrizione nei partiti politici.

È altrettanto notorio che per gli agenti e i graduati dei Corpi di pubblica sicurezza sono di fatto e di diritto soppressi i diritti sindacali, per i quali la Costituzione non

consente limitazione alcuna per nessuna categoria di lavoratori.

È infine noto che per i graduati e gli agenti di tutti i Corpi addetti alla tutela dell'ordine pubblico vigono ancora incredibili norme limitative del diritto a contrarre matrimonio.

I proponenti intendono con il presente progetto di legge rimuovere le più gravi di queste limitazioni, nel triplice intento di dare un contributo al processo di adeguamento costituzionale della struttura dello Stato, di predisporre le basi che rendano efficace l'opera di educazione democratica dei corpi di polizia, di dare un riconoscimento concreto e non solo retorico, ai meriti guadagnati da una categoria di lavoratori dello Stato.

Con l'articolo 1 si intende abrogare puramente e semplicemente la legge 23 marzo 1956, n. 185, che prevede le limitazioni intollerabili al diritto di contrarre matrimonio.

La citata legge costituisce infatti una vera e propria clausola di celibato imposta dallo Stato a propri lavoratori, della cui illecità alla luce dei precetti costituzionali, non è più possibile dubitare. Né valgono a giustificarla le addotte esigenze tecniche.

Con l'articolo 2 si intende abrogare il n. 2 dell'articolo 325 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, concernente il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in quanto contempla una norma che costituisce un'insuperabile osta-

colo all'esplicazione della più rudimentale forma di azione sindacale. La disposizione citata considera infatti una « mancanza punita con la prigione di rigore, con la sala di disciplina di rigore, con gli arresti di rigore o con la riduzione dello stipendio o paga », « il presentare domande collettive ». È evidente che se vogliamo riconoscere, come è doveroso ai sensi della Costituzione, anche agli agenti di pubblica sicurezza il diritto di tutelare le proprie condizioni di lavoro, che non può avvenire se non attraverso la presentazione di domande collettive, dobbiamo rimuovere questo ostacolo disciplinare.

Analogamente bisognerebbe abrogare le disposizioni simili che vigono per i carabinieri e le guardie di finanza, ma purtroppo non siamo riusciti a vedere i relativi regolamenti, né quello del 1911 né quello del 1953, perché non pubblicati nemmeno sulla *Gazzetta Ufficiale* e custoditi dai Corpi nella più gelosa segretezza. (Anche questo fatto è una riprova clamorosa della situazione incivile in cui sono tenuti detti lavoratori: non si vede come sia compatibile con uno stato di diritto il tenere segreto il diritto medesimo). A questa lacuna si potrà rimediare nel corso dell'esame della proposta, contando sulla collaborazione del Governo.

Convinti come siamo della necessità di apportare gli adeguamenti illustrati all'ordinamento della nostra polizia, confidiamo di poter contare, onorevoli colleghi, nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 23 marzo 1956, n. 185 è abrogata.

È altresì abrogata ogni altra norma precedente o successiva che comporti una qualsiasi limitazione al diritto a contrarre matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

ART. 2.

È abrogata la disposizione di cui al n. 2 dell'articolo 235 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.